



COMUNE DI CHIAVERANO
Ufficio elettorale

**REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 22 e 23 MARZO
2026**

INFORMAZIONI SUL “*VOTO DOMICILIARE*”

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AL PROPRIO DOMICILIO
DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ TALI DA IMPEDIRNE
L'ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA**

L'articolo 1 del Decreto Legge n. 1/2006 consente agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla loro abitazione, di votare nella loro dimora, anche se diversa dalla residenza anagrafica, purché si trovi sul territorio di Chiaverano.

Chi sono, secondo la legge, questi elettori:

“sono gli elettori:

(1) affetti da gravi infermità che si trovino **in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,

e anche gli elettori

(2) affetti da **gravissime infermità** tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio di appositi servizi di trasporto”

Come fare per votare nel luogo di dimora:

occorre presentare all'ufficio elettorale del comune di Chiaverano la domanda* per votare presso il luogo di attuale dimora in Chiaverano per motivi di gravissima infermità.

La domanda, firmata dall'elettore, può essere presentata al Comune, anche attraverso familiari o persone che ne curino l'assistenza, possibilmente **entro il 2 marzo 2026** e deve contenere, oltre ai **dati anagrafici dell'elettore e della persona che eventualmente ne garantirebbe l'assistenza in occasione del voto, l'indirizzo esatto dell'abitazione dove intende votare e un recapito telefonico** per i contatti necessari.

Il Comune verifica la completezza e la regolarità della domanda e poi rilascia ai richiedenti un'attestazione di ammissione al voto domiciliare.

* le domande potranno essere prese in considerazione solo se complete di tutta la documentazione richiesta.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

- **fotocopia della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento dell'interessato**
- **una certificazione sanitaria rilasciata dal medico legale dall'ASL**, che deve riprodurre esattamente uno dei due casi (punti 1 e 2) previsti dalla formulazione normativa. La dichiarazione può attestare anche, in mancanza della annotazione del diritto al voto assistito, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto domiciliare.

Alla raccolta del voto presso il domicilio provvederà, esclusivamente nei casi autorizzati dal Sindaco dopo l'esame della domanda, il Presidente del seggio elettorale competente, con l'assistenza di uno scrutatore, scelto con sorteggio, e del segretario.

Anche i rappresentanti di lista, che lo chiedano al Presidente del seggio, possono partecipare alle operazioni di raccolta del voto. La richiesta di votare al proprio domicilio comporta quindi l'autorizzazione, ai componenti il seggio elettorale e ai rappresentanti di lista, ad accedere al luogo di dimora.

A chi occorre rivolgersi per ottenere il certificato medico:

Le informazioni per ottenere il certificato richiesto dalla legge, anche per coloro che non possono allontanarsi dal domicilio, vanno **richieste in orario d'ufficio all'Ufficio di Medicina Legale di Strambino**, presso la Struttura complessa di Via Cotonificio n. 61 tel. 0125-414600 nei giorni e orari indicati dall'ASL TO4.

Riferimenti legislativi:

- art. 1 Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1 - convertito con Legge n. 22 il 27 gennaio 2006
- Legge 7 maggio 2009, n. 46